

Il «fatto finanziario», indirizzi giuspolitici ed assetti socio-economici

Un approccio storiografico



Tra «il fatto finanziario e le correnti economiche, culturali, etiche, sociali che si agitano in un Paese, v'è un ineludibile rapporto di dipendenza diretta» (E. VANONI, *Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*, Padova 1932, ora in *Opere Giuridiche*, vol. I, Milano 1962 p. 167).

FERRARA, 29 MAGGIO 2022, 10-13 A. M., Corso Ercole d'Este 1
(25 min. da Stazione, Fs.)

Introduzione

Ai fini della formazione del giurista, sono indispensabili il rigore logico e dogmatico nell'apprendimento e sistemazione dei dati dell'esperienza giuridica, tuttavia un approccio storiografico corretto può costituire una sorta di *password* per entrare «ad occhi aperti» nell'universo di una scienza sociale che ha circa 27 secoli

Detta asserzione vale anche per il giustributarista?

A tal proposito non dovrebbero esserci dubbi poiché il pubblico gravame, costituisce la Condizione stessa dell'organizzazione sociale e che l'imposta (diretta o indiretta) è lo strumento principe nell'ambito delle prestazioni coercitive che permett

e a qualsiasi compagine politica di procurarsi una quota della ricchezza prodotta dai consociati.

Apriamo una parentesi: solo nel corso del tempo¹ il termine «imposta» è divenuto sinonimo di «tributo», tant'è che il Legislatore *odierno* talora utilizza questo termine per definire altri istituti tributari come ad es. la «tassa» e «contributo»; non di meno, l'imposta, nella misura in cui si ritiene caratterizzata oltre che dalla *coattività*, dalla *contributività* (ossia a prescindere da un rapporto sinallagmatico tra prestazione del contribuente e controprestazione dell'ente pubblico percettore) e dalla *necessità* di concorrere alle spese, costituisce l'espressione più tipica dello *jus imperii* di tutte le compagini politiche.

Ma vediamo di rispondere al quesito che ci siamo posti.

Oggi, accanto alla «Scienza delle finanze», disciplina che studia «l'attività economica dell'assetto coercitivo, rivolta a modificare le scelte individuali con il prelievo e la spesa pubblica nel senso preferito dalla *classe dominante*»², troviamo altre due specifiche discipline il «Diritto finanziario»³ e il «Diritto Tributario»; quest'ultima è tra le più recenti in seno a quelle deputate alla formazione del giurista e dell'economista: si deve al D. L. n. 580/1973, il riconoscimento della sua autonomia scientifica e didattica.

V'è stato un tempo in cui, per favorire l'apprendimento dell'attività finanziaria pubblica sotto il profilo giuridico ed economico, all'esposizione della dottrina, seguiva un'apposita ricognizione storiografica⁴.

Oggi, lo spazio (scientifico e didattico) richiesto da un approccio storiografico è necessariamente sottratto dall'enorme estensione da concedersi a quello dogmatica.

Nell'ambito del Diritto Finanziario l'analisi giuridica, strutturale e costituzionale, delle forme d'imposizione deve essere combinata con le scelte di finanziamento delle funzioni e dei servizi compiute nei bilanci non solo dello Stato ma pure delle Regioni e degli enti locali,

1 C. SCIACCA-SCALABRINO, «Tasse» e «Imposte» nella legislazione e nella giurisprudenza del Regno di Sardegna, del Granducato di Toscana e del Regno di Napoli nel secolo diciannovesimo, in «Rivista di scienza delle Finanze e di Diritto Finanziario», I, 1971.

2 C. COSCIANI, *La scienza delle finanze*, Torino 1977, p. 17 [il corsivo è mio]

3 Complesso di norme giuridiche concernenti l'acquisizione delle entrate e l'erogazione delle spese pubbliche

4 A. WAGNER, *Finanzwissenschaft*, ove la *Dritter beschreibender Teil*, è dedicata alla *Steuer-geschichte von Altertum bis Gegenwart*, Leipzig 1910; G. ALESSIO, *Saggio sul sistema tributario in Italia e i suoi effetti economici e sociali*, t. I, *Le basi economiche del sistema tributario*, Torino 1883; G. RICCA - SALERNO, *Le entrate ordinarie dello Stato in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V. E. ORLANDO, vol. IX, Milano 1902, p. 5; ID., *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*, Palermo 1898, rist. an., Padova 1960.

dovendo l'equilibrio finanziario compiersi sia nel rispetto del precetto costituzionale e dei vincoli europei.

Viene poi in questione la sostenibilità di quei diritti sociali che la Costituzione tutela ai diversi livelli di governo territoriale della finanza pubblica, segue la redazione di bilanci pubblici in base a procedure contabili in continua evoluzione, atti a certificare il raggiunto livello d'integrazione tra le scelte nazionali ed europee di previsione finanziaria e l'efficienza amministrativa nella gestione delle risorse finanziarie.

Lo stesso può dirsi del Diritto Tributario caratterizzato da ricorrenti alluvioni normative⁵, a prescindere dall'avvenuto o mancato superamento di "imperfezioni", "lacune" in dottrina, vulnus che può affliggere qualsiasi l'interprete, specie colui che non sia disposto «a chiamar diritto quella pirotecnica legislativa che delle passioni e degli interessi è l'immediato riflesso»⁶ o che abbia qualche dubbio sulla scientificità stessa della norma tributaria⁷.

Accanto alle carenze che non da oggi affliggono sia il Legislatore sia l'interprete, un ulteriore fattore oggi la capacità di elaborare un sistema impositivo coerente: il sorgere di un ordinamento comunitario, caratterizzato dall'esigenza di non alterare l'allocazione delle risorse, finalizzato al presidio e alla tutela del «mercato», pretesa che rimane pur sempre da conciliare col concetto di «sovranità - potestà tributaria» in un tempo in cui il rapporto tra «Stato» e «mercato» s'è capovolto: non è più il primo a poter disporre sovranamente della ricchezza prodotta dal «mercato» ma è quest'ultimo a scegliere il luogo ove farsi tassare⁸, con gravi ed ineludibili ricadute sugli equilibri finanziari di quell'Ente territoriale sovrano che si proclami garante della fruizione universale dei servizi sociali ritenuti indispensabili.

Ai fenomeni **dell'evasione**, del contrabbando, del privilegio e dell'immunità, sincroni all'aumento della pressione fiscale e coevi all'istituzione stessa dell'onere pubblico s'è affiancato quello dell'**elusione**, fenomeno conosciuto anche nell'Europa dell'«Età di mezzo» ma con ricadute sugli equilibri finanziari e socio-economici del tempo neppure paragonabili a quelli attuali.

Tornando al fenomeno dell'evasione, sappiamo che già presso gli Egizi, frodare la tassazione è prassi consolidata al punto che «il non avere il corpo vergato da segni delle battiture per avere frodato i tributi» è fonte di «vergogna» (E. CICCOTTI, *Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico*, Milano 1921, p. LXXV).

E non diverso può dirsi il rapporto fra Fisco e contribuente sia nella Polis periclea ove decolla il fenomeno dell'evasione, a partire da coloro che - stando alla lettura dei ruoli («diagrammata») in esito alla loro dichiarazione - risultano i contribuenti più forti, dato che i «demarchi» preposti alla conservazione e all'aggiornamento di una specie di catasto («apographé») hanno di che soppesare la veridicità della dichiarazione solo in riferimento ai beni immobili, compito non altrettanto agevole per quanto riguarda i capi di bestiame, il numero e la qualità degli schiavi e, soprattutto, quando si tratta di quantificare e stimare *la ricchezza mobiliare* che come stigmatizzato da Demostene⁹.

⁵ Corredate, peraltro, dalle circolari interpretative di fonte ministeriale.

⁶ F. VASSALLI, *Extrastatualità del diritto civile*, ora in *Studi giuridici*, vol. III, t. II, cit., p. 753.

⁷ L. EINAUDI, *Principi di scienza delle finanze*, Torino 1945, p. 506; A. PESENTI, *Scienza delle finanze e diritto finanziario*, Roma 1967, p. 13; A. BERLIRI, *Principi di Diritto Tributario*, vol. I, Milano 1967, p. VI.

⁸ G. BERGONZINI, *Sovranità fiscale*, in «Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia», Anno I, 1, 2007; G. TREMONTI, *Il futuro del fisco*, in AA.VV., *Nazioni senza ricchezza e ricchezze senza nazione*, Bologna 2000.

⁹ G. GLOTZ, *La città*, cit., p. 301, condotta destinata ad essere imitata dagli «ateniesi» del Medioevo europeo: i cittadini-contribuenti del libero Comune di **Firenze (v. o.)**.

Addirittura le parti nei processi fanno del puntuale e regolare pagamento dell'*eisphorá* una eloquente dimostrazione del proprio valor civile, mentre la descrizione-rappresentazione degli stratagemmi e delle astuzie dei venditori per eludere la sorveglianza dei magistrati sul mercato cittadino, costituisce la fortuna professionale dei comici del tempo¹⁰!

Quanto all'Atene del Medioevo Europeo, il libero Comune di Firenze, che pure s'è dotata di catasto (descrittivo e non particellare) abbiamo la testimonianza del viatico lasciato da Giovanni Morelli di Pagolo ai suoi figli: «Rammaricati sempre della gravazza, ... di la bugia presso alla verità per modo che ti sia creduta e che tu non sia iscorso per un bugiardo»¹¹

Torniamo all' "Età di mezzo" (e agli ultimi secoli dell'Impero) quando i grandi contribuenti del tempo, non necessitavano affatto di de-localizzare i propri cespiti o di ricorrere all'illuminato parere dell'esperto giustributarista per porre, tra il proprio imponibile e il Fisco "esoso", "occhiuto" ed "impiccione", uno *schermo legale*, bastando a tal fine la loro appartenenza ad un determinato «Ordine» e/o «Ceto (v. o.)

Ma c'è dell'altro: è vero che gran parte delle prestazioni coercitive a carattere pecuniario presenti negli odierni ordinamenti sono note al contribuente del Mondo Antico e a quello del Medioevo ma *nessuna* delle molteplici forme statuali antecedenti alla Rivoluzione Francese è stata caratterizzata da un apparato organizzativo e coercitivo, capace di proiettare il proprio potere impositivo su *tutto* il suo territorio e su tutti i consociati, indistintamente. Detto apparato che definiamo **Stato a Pubblica amministrazione** è un portato storico della Rivoluzione Francese

Ben prima di Erodoto¹² nessuna compagine politica s'è costituita e perpetuata senza procacciarsi una frazione della ricchezza sociale prodotta. Lo si può evincere dal passo attribuito all'ultimo dei Giudici¹³, rivolto a uomini vissuti poco più di un millennio prima di Cristo che può suggerire l'esistenza di un dato costitutivo, permanente dell'evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuente.

Da un lato, benché le pretese del sovrano siano viste come vere e proprie calamità¹⁴, una volta sparso l'olio sul capo del primo re, lo spirito del Signore scende in tal copia su di lui da renderlo un «altro uomo»¹⁵, a farne, addirittura un «profeta fra i profeti»¹⁶, una provvida alternativa al caos¹⁷.

Dall'altro, in quanto essenzialmente *succedanea* di colui che «salva da tutti i mali e da tutte le angosce»¹⁸ l'istituzione suddetta, non può non avere in sé qualcosa di inquietante, pericoloso

¹⁰ U. E. PAOLI, voce «Agoranomoi», cit..

¹¹ E. CONTI, *L'imposta diretta*, cit., p. 107.

¹² Non manca chi ha spinto la sua ricognizione fino al Paleolitico (F. M. HEICHELHEIM, *An Ancient economic History*, Leiden 1970, trad. it., *Storia economica del mondo antico*, Bari 1972) e chi riporta in dettaglio l'intera tassonomia dell'Egitto Tolemaico (III-I secolo A. C.) con tanto di: a) imposte dirette, patrimoniali e personali (sul reddito fondiario, fabbricati, attività lucrative in genere); b) tasse di registro, di bollo o sigillo; c) dazi esterni ed interni; d) contributi vari a favore della casa reale (E. CICCOTTI, *Lineamenti dell'evoluzione*, cit. pp. XXXIII segg.; M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford s. d., trad. it., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze 1973;

¹³ M. CLAUS, *Das Alte Israel, Geschichte, Gesellschaft, Kultur*, München 1999, trad. it., *Israele nell'età antica*, Bologna 2003, cap. III.

¹⁴ «Disse loro: queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi ... sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri ... allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere. Ma il Signore non vi ascolterà» (I Samuele, VIII, 11-18).

¹⁵ I Samuele, X, 9.

¹⁶ I Samuele, X, 11.

¹⁷ Giudici, X, 18; XI, 9-11; XXI, 25; I Samuele, VIII, 3-5.

¹⁸ I Samuele, X, 19.

e temibile, di conseguenza, l'esercizio delle sue prerogative deve trovare dei temperamenti, diversamente arrecando ogni genere afflizione e sconcerto¹⁹, spinge il contribuente a sottrarsi a quella che ritiene una sistematica azione di spoglio a suo danno.

Nel panorama delle dottrine concernenti l'ordinamento generale dei rapporti socio-politici espresse a partire dal IV secolo a. C., solo col **Principato** viene ad enuclearsi un principio politico prevalente non riconducibile tuttavia al concetto di «sovranità» quale noi l'intendiamo dall'inizio dell'Età moderna, forma di potere di comando in una società politica «supremo, esclusivo e non derivato»²⁰.

Parimenti, il Medioevo non conosce il termine «sovranità» bensì quello di «sovrano» poiché solo in una tal posizione di preminenza può esercitare la tutela generale nel suo regno ma sempre e comunque nell'ossequio scrupoloso dei diritti e dei privilegi che **connotano il sistema Cetual-Corporativo**.

Certo, la parola sovranità e il concetto cui essa sottende sono conosciuti ben prima dello scoccare del XVI sec. (**Bodin**): termini come *summa potestas*, *summum imperium*, *plenitudo potestatis* sono adoperati per indicare ciò che si ritiene la sede ultima del potere, non di meno, nessun autore prima del XVI, contempla l'esistenza di uno «Stato»²¹ ossia di un insieme di strutture operanti in modo tendenzialmente continuo e regolamentato, rette e composte da soggetti universalmente considerati dai consociati, titolari esclusivi di un complesso di organi facenti capo ad un'entità territoriale, ergo sebbene non sussista il più piccolo dubbio sulla natura recessiva del fisco dell'«Età di Mezzo», tuttavia, prima d'esprimere giudizi severi se non addirittura liquidatori sul fisco dell'«Età di Mezzo» è forse opportuno ricordare che le forme di dominio politico del tempo sono caratterizzate - a differenza di quella attuale - **dall'incapacità di monopolizzare tutte le facoltà connesse all'esercizio della sovranità**.

La *societas civilis sine Status* conosce appieno la contrapposizione tra *publicus* e *privatus* propria del mondo romano ma è ben lungi dall'assumerne il carattere vincolante: un conto è ciò che attiene al piano linguistico (il pascolo comunale è *publicum*, la piazza del mercato e il pozzo sono *loci pubblici*, accessibili al pubblico per l'uso comune), un altro è ciò che attiene a quello politico-istituzionale: chi esercita il pubblico potere è ben lungi da intendere quest'ultimo come l'espressione di un potere superiore e nessuno - tanto meno un pittore di genere che per tutta la sua carriera ritrae coloro che, a vario titolo, maneggiano denaro - viene sfiorato dal dubbio di dover partecipare a terzi l'esistenza di una dimensione pubblica come sfera specifica, distinta da quella privata.

19 Nella fattispecie, fa addirittura pentire l'Eterno di averla benedetta (I Samuele, XV, 11).

20 N. MATTEUCCI, voce «Sovranità», in Dizionario di Politica, Torino 1976, p. 975.

21 Portato finale di un processo lessicale/concettuale assai lento avente come matrice la parola latina *status*; non un solo autore francese Cinquecentesco fa riferimento al termine *état* nel senso di «regno» o «repubblica» (É. LITTRÉ, *Dictionnaire de la langue française*, Paris 1967); in ogni caso l'impiego del termine *etat* o, meglio come *estat*, **risulta assai scarso** (G. MIGLIO, *Genesi e trasformazione del termine - concetto Stato*, in ID., *Le regolarità della politica*, Milano 1988, pp. 802 segg.; A. MARONGIU, *La parola stato in alcuni documenti del Tre-Quattro-Cinquecento*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1973; ID. *Bodin, lo Stato e gli stati*, in *La «République» di Jean Bodin*, Atti del Convegno di Perugia, 15 novembre 1980, Firenze 1981, p. 80 e pp. 82 segg.; lo stesso Bodin, fa un uso decisamente promiscuo dei termini «repubblica», «repubbliche», «stato» e «stati», al punto che nella sua «*République*» sono stati rilevati, almeno sette gruppi o serie semantiche (M. ISNARDI - PARENTE, *Appunti per la storia di état, république, Stato*, in «Rivista storica italiana», 1962, pp. 372 segg.); ancora nel 1515, Machiavelli, apre il suo capolavoro con le celeberrime parole: «Tutti gli stati, tutti i dominii, che hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini sono stati e sono o repubbliche o principati» (*Il Principe*, cap. I, Torino 1961, p. 5) dunque, «quando uno di noi userebbe la parola Stato, Machiavelli e i suoi coetanei si valgono del classico repubblica o anche di «città» oppure di perifrasi o espressioni composte, *civitates et regna* ...o imprecise, come «popolo», «provincia», «nazione»» (F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, in *Alle origini dello stato moderno*, Roma 1957, ora in *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967, p. 644).

S'osservi il celebre ritratto di Marinus van Reymerswaele, intitolato «Gli esattori»²² ove campeggiano due personaggi, entrambi seduti accanto ad un tavolo, di cui uno, sulla sinistra di chi guarda, sta compilando qualcosa che ha tutta l'aria di essere un libro mastro.

Vi possiamo leggere ciò che egli ha vergato: riguarda la contabilità delle gabelle sul pesce, sulla birra e sul vino ed altri beni, elevate dal municipio di Reymerswaele, probabilmente uno dei primi centri fiamminghi ad avere un *vis brugge*, un mercato posto sopra un ponte aperto al traffico pubblico²³.

Sul tavolo scuro, scintilla il frutto del lavoro degli esattori: non solo «grossi» d'argento ma pure «scudi» d'oro di Francesco I, ottima trovata pittorica ma pure raffigurazione di un corrispettivo esagerato, inattendibile, almeno su base quotidiana; allo stesso modo, l'abbigliamento dei personaggi ritratti potrebbe risultare ai nostri occhi decisamente troppo estroso e colorito per due grigi gabellieri.

Marinus non si lascia scappare l'occasione per esercitare il suo cromatismo superlativo ma, a ben vedere, concede ben poco alla fantasia poiché, “vede” l'esattore esattamente come lo vedono i contribuenti del tempo: un «pubblicano», mercante e/o cambiavalute uso ad esercitare, *al contempo*, i propri privatissimi affari e quelli della *res pubblica*.

Ciò che dunque s'evince da questo ritratto è essenzialmente una **rappresentanza pubblica** del dominio politico, **legata ad attributi personali**: alle insegne (stemmi, armi), al *gestus* e, per l'appunto, all'*habitus*, alle vesti e alle acconciature.

E poiché, ai tempi di Marinus i conoscitori degli arcani della computistica sono soprattutto coloro che praticano l'usura, i suoi “Esattori” debbono necessariamente apparire come degli sciagurati idolatri del denaro, privi di ogni timor di Dio.

Non a caso, l'intento precipuo di Marinus, malgrado lo sbalorditivo realismo con cui riproduce tutto ciò che dipinge è quello di accentuare fino alla deformazione i tratti distintivi delle figure ritratte.

La riprova sta nel fatto che il pittore non esita a riportare sopra l'immagine di uno dei due compari - quello che volge lo sguardo (tra i più sordidi nella storia dell'arte) nei confronti di chi osserva il ritratto - il nome di chi ha voluto magistralmente caricaturizzare: Cornelis Danielsz.

Di costui sappiamo molto poco ma dando una scorsa ai pubblici registri di Reymerswaele, dobbiamo convenire che, per almeno tre lustri, i contribuenti di questa città hanno goduto delle cure di questo galantuomo, amorevoli al punto da suscitare la pungente, sferzante, satira del pittore.

In buona sostanza, fino ai primi decenni del XV secolo, **all'onere pubblico viene attribuita una natura assolutamente atipica e residuale dovendo il sovrano, fatte salve (ben specificate) circostanze straordinarie, «vivere del suo»,** ossia confidare, tutto al più, sulle medesime prerogative (privilegi compresi) già riconosciute al «fiscus Caesaris», inoltre, deve utilizzare quanto attinto dai sudditi con un'avvedutezza pari a quella cui è tenuto il marito con la dote della moglie²⁴, in ossequio al principio, «quia Princeps est ad instar mariti Reipublicae»²⁵.

²² Olio su tavola di quercia, fatto risalire al 1540 (*London National Gallery*); esistono, peraltro, altri quadri del medesimo autore che portano lo stesso titolo, uno dei quali è a Napoli, presso il Museo di Palazzo Reale.

²³ Reymerswaele è l'odierna Reimeswaal, situata sulla via d'acqua che porta dal braccio occidentale a quello orientale della Schelda e a cavaliere della strada che porta a Middelburg: ai tempi di Marinus, farvi un ponte ed adibirlo a mercato era un doppio affare: per i mercanti residenti e per chi riscuoteva il pedaggio.

²⁴ J. BODIN, *Le six livre de la Republique*, libro VI, cap. II, trad. it., *I sei libri dello Stato*, cit., vol. III, p. 338.

²⁵ PEREGRIN, *De privilegibus et juribus fisci*, I, I, n. 7, citato in F. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, cit., pp. 102 segg.

Il sovrano, come soggetto attivo del tributo, si relaziona con soggetto passivo non tanto in base alla sua condizione economica quanto per lo *status* giuridico che gli deriva dall'appartenenza agli aggregati suddetti, *status* che dà spessore al ruolo sociale che svolge, che lo fa diventare «persona».

La società che prende a formarsi all'ombra delle grandi Cattedrali, popolate come l'Arca del Diluvio di Patriarchi e di Giusti destinati a scrutare, per i secoli a venire, l'azzurra volta del cielo e la verde pianura sottostante - non è costituita da individui ma dai molteplici *ordines* che costituiscono l'*Ordo* universale²⁶.

A differenza di quanto avviene oggi, ove non v'è centro di partecipazione e controllo che non tragga legittimità da un potere infallibilmente inteso come unitario ed integrato, benché formalmente “diviso” nel suo seno, questi «Ordini», «Ceti», «Corpi» esistono non in virtù di un *fiat* del potere statale ma di un diritto originario e si considerano logicamente e storicamente pre-esistenti all'Ente territoriale di cui fanno parte²⁷.

In una *Sociedad estamental*, *System of Estates*, *Ständegesellschaft*, *Société d'ordres* gli individui che risiedono nell'ambito di un medesimo Ente territoriale si distinguono per le loro condizioni socio-economiche ma anche e soprattutto, per il loro *status* giuridico: nobili, chierici, contadini liberi, servi e abitanti del *bourg*²⁸.

Un «Ordine» può essere definito come un gruppo di persone aventi il medesimo *status* giuridico: la loro materialità fisica e psicologica non basta a caratterizzarle come tali²⁹, perché sono i ruoli sociali che ricoprono a farli diventare «persone»³⁰.

Queste ultime, grazie al diritto, sono una pletora, posto che il *caput* giuridico è dato dalla sommatoria dei molteplici *status* distinti: *status familiae*, *status ordinis*, *status civitatis*, *status religionis* e poiché è solo nell'ambito di ciascuno di essi che ciascun individuo riveste una nota particolare, la cifra del suo *status libertatis* è data dall'importanza politica del ceto di appartenenza.

Come la famiglia non si sceglie, così la “costituzione” di ciascun uomo - una “casella” fatta di tradizioni, costumi, norme consuetudinarie e privilegi³¹ - non s'inventa, anzi, progettare un sistema di appartenenze volontarie significherebbe minare dalle fondamenta tutto l'edificio cetuale-corporativo³².

La stessa monarchia, del resto, costituisce un sistema patrimoniale che si fonda ancora sulla costante espansione del nucleo centrale e riflette, in modo più complesso, l'ordine delle centinaia di migliaia di nuclei famigliari in cui il capo della casata non comanda solo sulla moglie e sui figli, ma anche su parenti collaterali, discendenti, *clientes* e *famuli* di ogni tipo³³.

26 P. COSTA, *Civitas*, vol. I, cap. I, § 9.

27 L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto*, cit., pp. 18 segg.

28 Ed è la mancata identificazione della «persona» con «l'individuo», che permette di procedere legalmente contro tutti quei comportamenti reputati lesivi delle gerarchie sociali e/o famigliari (M. FOUCAULT, *Historie de la folie à l'âge classique*, Paris 1972, trad. it., *Storia della follia nell'età classica*, Milano 1975, pp. 113 segg.; ID., *L'Ordre du discours*, Paris 1971, trad. it., *L'Ordine del discorso*, Torino 1972, pp. 9 segg.; ID., *Surveiller et punir*, Paris 1975, trad. it., *Sorvegliare e punire*, Torino 1976, pp. 27 segg., pp. 187 segg., 330 segg.).

29 Semmai come una sorta di interdetti, da tutelarsi contro le prevaricazioni altrui (E. LOUSSE, *N'y avait-il vraiment que «des» libertés?*, in «Anciens Pays et Assemblées d'Etats/Standen en Landen», IX (1955), trad. it., *È vero che c'erano solo «delle» libertà?* in *Società e corpi*, a cura di P. SCHIERA, Napoli 1986, pp. 125 segg.).

30 A. M. HESPANHA, *Introduzione*, cit., pp. 79 segg.; J. A., MARAVALL, *Stato moderno*, vol. I, pp. 342 segg.; P. SCHIERA, voce «Società per ceti», in *Dizionario di Politica*, a cura di N. BOBBIO - N. MATTEUCCI, Torino 1976.

31 «È nei castelli che si può apprezzare ed ammirare, come avviene per le opere d'arte, la bellezza di un albero genealogico dai folti rami e dal fusto slanciato. Ed è qui che si apprende veramente in ogni circostanza, anche la meno importante, quanto vale un uomo come si deve e il rango che deve essere assegnato a ciascuno» (E. J. SIEYÈS *Essai sur les privilèges*, 1789, s. I. trad. it., *Saggio sui privilegi*, Roma 1992, p. 107 e p. 198).

32 P. VIOLA, *Il crollo dell'antico regime. Politica ed antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Roma 1993, p. VIII.

Salvo rarissime eccezioni, non si ammette che una figura individuale possa proiettare autonomamente un'ombra al di fuori di sé stessa: basta l'aura della stirpe di appartenenza costituita di aneddoti, reminiscenze, leggende famigliari a costituirne i contorni e lo spessore.

Tutto è gerarchicamente dominato da chi esercita la *patria potestas*: egli può premiare il “figlio rispettoso”, punire quello che, viceversa, appare “ribelle” ai suoi voleri³⁴; in particolare, se nei *pays de droit coutumier* la soggezione alla patria potestà cessa a 25 anni, in quelli di tradizione romanistica dura quanto la vita del padre.

Come l'istituto matrimoniale è reputato ineludibile strumento per assicurare la vitalità della schiatta, per accrescere e consolidare il prestigio della stirpe, così la legittimità del potere monarchico riposa sul fatto che i sudditi possono identificarla agevolmente con i legami gerarchici che sperimentano quotidianamente nel proprio ambito familiare e privato³⁵.

La funzione e la struttura della «Maison Royale» - colossale organismo deputato all'amministrazione domestica dei re di Francia, dei loro famigliari e di tutti coloro che a diverso titolo ne fanno parte - sono mutuati da una ben datata forma di signoria patriarcale incerniata sull'autorità del capofamiglia nell'ambito di una comunità domestica ma ciò che è sorto come strumento per soddisfare i suoi bisogni privati e permanenti è diventato l'ineludibile presupposto per conseguire un potere che possiamo definire *pubblico*, nella misura in cui permette ad un «seigneur» di costituire relazioni di potere di diverso grado e contenuto con altri padri di famiglia antecedentemente estranei alla sua sfera relazionale³⁶.

E se ogni suddito vede nel sovrano il capo della sua stessa famiglia, fino a «chiamare “padre del popolo” un re» - ci ricorda uno dei più acuti osservatori dei *Mœurs* del tempo - «significa non tanto farne l'elogio, quanto chiamarlo per nome o definirlo»³⁷; in particolare, chi è nobile o aspira alla nobiltà per essere tratto dal nulla sociale, sa che gli rimane interdetta ogni strategia matrimoniale senza l'esplicito parere del sovrano, il che non è davvero poco in un contesto sociale ove sposare anche solo una cugina di terzo grado di un *Grand Seigneur*, equivale ad assicurarsi il cospicuo (e, di norma, fiscalmente inattaccabile) supporto patrimoniale e reddituale del medesimo.

Col matrimonio, tutti gli sposi qualunque sia la loro caratura Cetuale, prestano giuramento di reciproca fedeltà ma se appartengono alla grande aristocrazia il patto nuziale è finalizzato ad estendere e consolidarne il prestigio e le relazioni, come pretende il blasone e, più in generale, l'*ethos* della società di Corte; quest'ultima, a differenza di quella che ne prenderà il posto, mentre è estremamente occhiuta verso il rapporto che i due coniugi che esibiscono a *le Monde*, lo è molto meno verso la loro faticosa condotta domestica, in termini reciproca fedeltà o d'affetto³⁸.

Tra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo, l'importanza rappresentativa e simbolica della Corte è massima poiché possiede, *ex aequo* con l'Ordine ecclesiastico, la matrice per esercitare l'egemonia culturale sull'intero corpo sociale: è dentro le mura, tra i giardini di Versailles che gli aspetti più intimi della vita del sovrano assurgono a cerimonie di Stato, mentre ad ogni sua decisione pubblica, indirizzata *erga omnes* appare di natura squisitamente personale.

Molteplici sono le caratteristiche peculiari della Corte di ogni *Grand Seigneur* a cominciare da quella che Luigi XIV tiene a Versailles; esse certificano quella propensione al lusso, alla magnificenza, allo scialo che *les clercs* del 1789 non mancheranno di condannare senz'appello.

33 «La dottrina degli *status* raggruppa i soggetti a seconda delle loro condizioni ma procede, per così dire per linee parallele; l'immagine della casa permette invece di cogliere, nell'unità del microcosmo familiare, l'interagire degli *status*, la distribuzione dei ruoli, l'ordine delle supremazie e delle obbedienze culminanti nella posizione del *gubernator* della casa, del *pater familias*» (P. COSTA, *Civitas*, cit., p. 40).

34 P. COSTA, *Civitas*, cit., pp. 67 segg.

35 Onde il legislatore rivoluzionario s'adopererà per far saltare dalle fondamenta i legami suddetti (E. LE ROY LADURIE, *Lo Stato del re*, cit., pp. 21 segg.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, vol. II, cit., pp. 448 segg.).

36 N. ELIAS, *Die höfische Gesellschaft*, Darmstadt und Neuwied 1975, trad. it., *La società di Corte*, Bologna 1980, p. 32.

37 J. DE LA BRUYÈRE, *Les Caractères ou Les Mœurs de ce Siècle*, Paris 1688, trad. it., *I caratteri*, Torino 1988.

38 N. ELIAS, *La società*, cit., p. 45.

Tramite una «Corte», laddove il dominio del territorio non risente di una estrema frammentazione politica, la volontà politica del monarca Assoluto, in mancanza di uno *ius publicum*, capace di contrapporsi allo *ius civile*³⁹, costituisce un primo “filtro”, in entrata e in uscita, per tutto ciò di cui il *Conseil*, formalmente sempre presieduto dal “padre del popolo”, deve occuparsi (v. o.); un secondo “filtro” è costituito dall’esistenza di una serie di «Diete» o «Stati» a carattere locale e generale che si riuniscono e deliberano in base a norme procedurali scritte, ove gli interlocutori politici della Corona sono l’espressione di un *pays*, di una *county*, di un *Land*, di un territorio circoscritto e storicamente caratterizzato.

Certamente, in quelle ragioni storiche del *Reich* ove una sola Corona non è in grado d’assurgere a massimo centro di gravità del potere politico, gli *Stati* diventano gli interlocutori esclusivi di qualsiasi signore territoriale, ponendosi *innanzi* a lui, onde «difendere», «patrocinare», gli interessi degli amministrati ma anche laddove questo principio non viene ossequiato come nella Francia dei Borboni (dal 1614 al 1788, la monarchia non convoca gli *États Généraux*, non li interpella su nulla, a partire dalla delicatissima questione delle imposte), a partire dalla metà del XVIII secolo, s’assiste ad un conflitto tra la Corona ed un alto interlocutore politico, d’importanza capitale, le *Cours souveraines*, scontro che si rivelerà fatale per le sorti dell’Assolutismo transalpino⁴⁰.

Queste Diete, infatti, costituiscono sul piano costituzionale la spina dorsale di quella particolare forma di compagine politico istituzionale chiamata *l’État des États* o *l’État des Corps* o *Ständestaat*, la cui singolarità - è bene ribadirlo - riposa sul fatto che, nella storia d’Europa, «Ceti» e «Corpi» non esprimono semplicemente una differenziazione economico-sociale della popolazione, come si può riscontrare in ogni civiltà sviluppata, ma costituiscono gruppi di popolazione ognuno dei quali può invocare legittimamente un proprio *status* che possiede natura politica e giuridica al contempo.

Invero la coscienza collettiva del tempo guarda ai *pacta* che intercorrono fra questi Corpi intermedi e il signore locale come alla vera costituzione dello Stato, «nel duplice senso di ciò che fonda lo spazio politico e di ciò che garantisce i suoi membri dagli abusi di chi lo governa»⁴¹.

«Il contratto», afferma perentorio il primo teorico dell’Assolutismo,

«è mutuo tra principi e sudditi e obbliga reciprocamente le due parti, né una delle due parti può venir meno ad esso a danno dell’altra e senza il suo consenso; in un caso del genere il principe non ha alcuna superiorità sui sudditi»⁴².

Ma Bodin scompare nel 1596, quando Armand du Plessis, futuro Duca di Richelieu, ha appena undici anni.

³⁹ F. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, cit., pp. 108 seg.

⁴⁰ Vedi: cap. IX.

⁴¹ L. MANNORI - B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., p. 18.

⁴² J. BODIN, *Le six livre*, I, VIII, *I sei libri*, vol. I, p. 365, il «contratto» è da distinguersi nettamente dalla «legge» poiché questa «dipende da colui che ha la sovranità; egli può obbligare tutti i sudditi e non può obbligare se stesso», tuttavia il principe non può derogare a quelle *leggi che riguardano la struttura stessa del regno e il suo assetto fondamentale*, in quanto sono connesse alla Corona e a questa inscindibilmente unite ... e qualunque cosa faccia in proposito, il successore è in pieno diritto di abolire tutto ciò che sia stato compiuto *con pregiudizio di quelle leggi su cui la stessa maestà sovrana poggia e si fonda* (ID., *Le six livre*, I, VIII, *I sei libri*, vol. I, p. 365 e p. 368), [i corsivi sono miei].

Ogni «Corpo», «Ceto», «Ordine», s'attende d'essere coinvolto, in varia misura, nell'elevazione (e ripartizione) di qualsiasi pubblico gravame non in virtù di un'utopia o dottrina democratica ma perché un potere legittimato a chiedere risorse senza il suddetto coinvolgimento, non può che apparire blasfemo, assurdo, illogico, agli occhi di chi delega quotidianamente il soddisfacimento dei propri interessi ad una *pluralità* d'organismi operanti nell'ambito di finalità specifiche, (corporazioni artigiane, comunità contadine, confraternite etc.) ognuno dei quali è dotato di propri statuti, infallibilmente muniti (in vario grado), di solenni richiami ad immunità, esenzioni⁴³ e privilegi⁴⁴ che possono essere permanenti, temporanei, personali o collettivi⁴⁵.

Il passaggio dalla Monarchia classica o "Feudale" a quella assoluta o "Amministrativa", non fa scomparire l'istituto del privilegio, anzi. proprio perché l'antecedente pluralismo dei diritti speciali e locali integrati dallo *jus commune* si è cangiato in smaccato particolarismo, la pretesa di poterne godere i benefici non deve neppure essere argomentata⁴⁶.

Come nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria tutte le forze inerziali operanti in seno al tardo Diritto Comune battono in breccia le iniziative che possono intaccare gli assetti istituzionali da loro reputati intangibili, così in ambito finanziario, l'Assolutismo solo a fatica e parzialmente riesce ad estromettere e/o declassare il ruolo storico svolto dai «Corpi» connotati dal privilegio fiscale; questi Ordini massimamente dotati di capacità contributiva, continuano a vedere nell'esattore regio una sorta d'intruso e, nel gravame che costui pretende d'imporre loro, un irreversibile *vulnus* alla dignità del loro rango.

Un simile atteggiamento, può ben apparire assurdo ai nostri occhi, non avvezzi come i loro a desumere la legittimità di un *Ordo* dal suo radicarsi in una tradizione plurisecolare ma che può essere compreso se consideriamo che, salvo in casi particolari, essi traggono il loro reddito dal coacervo di rendite legittimate dal regime di **proprietà composita** che domina il panorama socio-economico europeo, dagli albori del feudalesimo; non a caso, *contestualmente* al riconoscimento dei principi della legalità dell'imposta e dell'obbligo in capo ad ogni cittadino di contribuire al gravame pubblico in proporzione alle proprie disponibilità, i Costituenti francesi hanno proceduto alla unificazione strutturale del diritto di proprietà, alla sua redistribuzione a nuovi soggetti divenuti **proprietari quiritari** *affrancando* da un lato questi ultimi da ogni obbligo personale di natura feudale e dall'altro allargando al massimo l'elenco dei possidenti-contribuenti nei ruoli d'imposta⁴⁷.

La società che prende a formarsi all'ombra delle grandi Cattedrali, popolate come l'Arca del Diluvio di Patriarchi e di Giusti destinati a scrutare, per i secoli a venire, l'azzurra volta del cielo e la verde pianura sottostante - non è costituita da individui ma dai molteplici *ordines* che costituiscono l'*Ordo* universale⁴⁸.

⁴³ *Immune* è colui che rispetto alla giurisdizione dell'ente impositore, si ritrova in una posizione d'estraneità, mentre l'*esente* è colui che gode di un trattamento fiscale di favore (F. BOSELLO, «Introduzione» a A. BERLIRI, *L'ordinamento tributario della prima metà del secolo XIV nell'opera di Bartolo di Sassoferrato*, Milano 1997, p. X).

⁴⁴ G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, Torino 1967, p. 41. D. GERHARD, *Regionalismus und Ständisches Wesen als ein Grundthema europäischer Geschichte*, «Historische Zeitschrift», CLXXIX (1952) trad. it., *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea*, in *Lo Stato moderno*, I, *Dal Medioevo all'età moderna* a cura di E. ROTELLI - P. SCHIERA, Bologna 1971, pp. 195 segg.

⁴⁵ Tali sono quelli a favore delle «Universitates», ossia le *persone giuridiche*, riconosciute dall'ordinamento (B. BARBADORO, *Le finanze della Repubblica*, cit., pp. 428 segg.; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna 1570-1660*, Milano 1985, p. 90, n. 38).

⁴⁶ E tre secoli dopo Bartolo, i «doctores legum et aliarum scientiarum» obiettano al fisco che «la scienza è dono di Dio, che non si può apprezzare per denaro alcuno» (L. CERVELLINO, *Direzione ovvero guida alle Università di tutto il Regno di Napoli*, Napoli 1686, cap. VIII p. 57).

⁴⁷ Vedi cap. IX

A differenza di quanto avviene oggi, ove non v'è centro di partecipazione e controllo che non tragga legittimità da un potere infallibilmente inteso come unitario ed integrato, benché formalmente "diviso" nel suo seno, questi «Ordini», «Ceti», «Corpi» esistono non in virtù di un *fiat* del potere statale ma di un diritto originario e si considerano logicamente e storicamente pre-esistenti all'Ente territoriale di cui fanno parte⁴⁹.

In una *Sociedad estamental*, *System of Estates*, *Ständegesellschaft*, *Société d'ordres* gli individui che risiedono nell'ambito di un medesimo Ente territoriale si distinguono per le loro condizioni socio-economiche ma anche e soprattutto, per il loro *status* giuridico: nobili, chierici, contadini liberi, servi e abitanti del *bourg*⁵⁰.

Un «Ordine» può essere definito come un gruppo di persone aventi il medesimo *status* giuridico: la loro materialità fisica e psicologica non basta a caratterizzarle come tali⁵¹, perché sono i ruoli sociali che ricoprono a farli diventare «persone»⁵².

Queste ultime, grazie al diritto, sono una pletora, posto che il *caput* giuridico è dato dalla sommatoria dei molteplici *status* distinti: *status familiae*, *status ordinis*, *status civitatis*, *status religionis* e poiché è solo nell'ambito di ciascuno di essi che ciascun individuo riveste una nota particolare, la cifra del suo *status libertatis* è data dall'importanza politica del ceto di appartenenza.

Come la famiglia non si sceglie, così la "costituzione" di ciascun uomo - una "casella" fatta di tradizioni, costumi, norme consuetudinarie e privilegi⁵³ - non s'inventa, anzi, progettare un sistema di appartenenze volontarie significherebbe minare dalle fondamenta tutto l'edificio cetuale-corporativo⁵⁴.

La stessa monarchia, del resto, costituisce un sistema patrimoniale che si fonda ancora sulla costante espansione del nucleo centrale e riflette, in modo più complesso, l'ordine delle centinaia di migliaia di nuclei famigliari in cui il capo della casata non comanda solo sulla moglie e sui figli, ma anche su parenti collaterali, discendenti, *clientes* e *famuli* di ogni tipo⁵⁵.

Salvo rarissime eccezioni, non si ammette che una figura individuale possa proiettare autonomamente un'ombra al di fuori di sé stessa: basta l'aura della stirpe di appartenenza costituita di aneddoti, reminiscenze, leggende famigliari a costituirne i contorni e lo spessore.

Tutto è gerarchicamente dominato da chi esercita la *patria potestas*: egli può premiare il "figlio rispettoso", punire quello che, viceversa, appare "ribelle" ai suoi voleri⁵⁶; in particolare, se nei *pays de droit coutumier* la soggezione alla patria potestà cessa a 25 anni, in quelli di tradizione romanistica dura quanto la vita del padre.

48 P. COSTA, *Civitas*, vol. I, cap. I, § 9.

49 L. MANNORI-B. SORDI, *Storia del diritto*, cit., pp. 18 segg.

50 Ed è la mancata identificazione della «persona» con «l'individuo», che permette di procedere legalmente contro tutti quei comportamenti reputati lesivi delle gerarchie sociali e/o famigliari (M. FOUCAULT, *Historie de la folie à l'âge classique*, Paris 1972, trad. it., *Storia della follia nell'età classica*, Milano 1975, pp. 113 segg.; ID., *L'Ordre du discours*, Paris 1971, trad. it., *L'Ordine del discorso*, Torino 1972, pp. 9 segg.; ID., *Surveiller et punir*, Paris 1975, trad. it., *Sorvegliare e punire*, Torino 1976, pp. 27 segg., pp. 187 segg., 330 segg.).

51 Semmai come una sorta di interdetti, da tutelarsi contro le prevaricazioni altrui (E. LOUSSE, *N'y avait-il vraiment que «des» libertés?*, in «Anciens Pays et Assemblées d'Etats/Standen en Landen», IX (1955), trad. it., *È vero che c'erano solo «delle» libertà?* in *Società e corpi*, a cura di P. SCHIERA, Napoli 1986, pp. 125 segg.).

52 A. M. HESPANHA, *Introduzione*, cit., pp. 79 segg.; J. A. MARAVALL, *Stato moderno*, vol. I, pp. 342 segg.; P. SCHIERA, voce «Società per ceti», in *Dizionario di Politica*, a cura di N. BOBBIO - N. MATTEUCCI, Torino 1976.

53 «È nei castelli che si può apprezzare ed ammirare, come avviene per le opere d'arte, la bellezza di un albero genealogico dai folti rami e dal fusto slanciato. Ed è qui che si apprende veramente in ogni circostanza, anche la meno importante, quanto vale un uomo come si deve e il rango che deve essere assegnato a ciascuno» (E. J. SIEYÈS *Essai sur les privilèges*, 1789, s. l. trad. it., *Saggio sui privilegi*, Roma 1992, p. 107 e p. 198).

54 P. VIOLA, *Il crollo dell'antico regime. Politica ed antipolitica nella Francia della Rivoluzione*, Roma 1993, p. VIII.

55 «La dottrina degli *status* raggruppa i soggetti a seconda delle loro condizioni ma procede, per così dire per linee parallele; l'immagine della casa permette invece di cogliere, nell'unità del microcosmo famigliare, l'interagire degli *status*, la distribuzione dei ruoli, l'ordine delle supremazie e delle obbedienze culminanti nella posizione del *gubernator* della casa, del *pater familias*» (P. COSTA, *Civitas*, cit., p. 40).

56 P. COSTA, *Civitas*, cit., pp. 67 segg.

Come l'istituto matrimoniale è reputato ineludibile strumento per assicurare la vitalità della schiatta, per accrescere e consolidare il prestigio della stirpe, così la legittimità del potere monarchico riposa sul fatto che i sudditi possono identificarla agevolmente con i legami gerarchici che sperimentano quotidianamente nel proprio ambito familiare e privato⁵⁷.

La funzione e la struttura della «Maison Royale» - colossale organismo deputato all'amministrazione domestica dei re di Francia, dei loro famigliari e di tutti coloro che a diverso titolo ne fanno parte - sono mutuati da una ben datata forma di signoria patriarcale incerniata sull'autorità del capofamiglia nell'ambito di una comunità domestica ma ciò che è sorto come strumento per soddisfare i suoi bisogni privati e permanenti è diventato l'ineludibile presupposto per conseguire un potere che possiamo definire *pubblico*, nella misura in cui permette ad un «seigneur» di costituire relazioni di potere di diverso grado e contenuto con altri padri di famiglia precedentemente estranei alla sua sfera relazionale⁵⁸.

E se ogni suddito vede nel sovrano il capo della sua stessa famiglia, fino a «chiamare "padre del popolo" un re» - ci ricorda uno dei più acuti osservatori dei *Mœurs* del tempo - «significa non tanto farne l'elogio, quanto chiamarlo per nome o definirlo»⁵⁹; in particolare, chi è nobile o aspira alla nobiltà per essere tratto dal nulla sociale, sa che gli rimane interdetta ogni strategia matrimoniale senza l'esplicito parere del sovrano, il che non è davvero poco in un contesto sociale ove sposare anche solo una cugina di terzo grado di un *Grand Seigneur*, equivale ad assicurarsi il cospicuo (e, di norma, fiscalmente inattaccabile) supporto patrimoniale e reddituale del medesimo.

Col matrimonio, tutti gli sposi qualunque sia la loro caratura Cetuale, prestano giuramento di reciproca fedeltà ma se appartengono alla grande aristocrazia il patto nuziale è finalizzato ad estendere e consolidarne il prestigio e le relazioni, come pretende il blasone e, più in generale, l'*ethos* della società di Corte; quest'ultima, a differenza di quella che ne prenderà il posto, mentre è estremamente occhiuta verso il rapporto che i due coniugi che esibiscono a *le Monde*, lo è molto meno verso la loro faticosa condotta domestica, in termini reciproca fedeltà o d'affetto⁶⁰.

Tra la fine del XVI e la metà del XVIII secolo, l'importanza rappresentativa e simbolica della Corte è massima poiché possiede, *ex aequo* con l'Ordine ecclesiastico, la matrice per esercitare l'egemonia culturale sull'intero corpo sociale: è dentro le mura, tra i giardini di Versailles che gli aspetti più intimi della vita del sovrano assurgono a cerimonie di Stato, mentre ad ogni sua decisione pubblica, indirizzata *erga omnes* appare di natura squisitamente personale.

Molteplici sono le caratteristiche peculiari della Corte di ogni *Grand Seigneur* a cominciare da quella che Luigi XIV tiene a Versailles; esse certificano quella propensione al lusso, alla magnificenza, allo scialo che *les clercs* del 1789 non mancheranno di condannare senz'appello.

Tramite una «Corte», laddove il dominio del territorio non risente di una estrema frammentazione politica, la volontà politica del monarca Assoluto, in mancanza di uno *ius publicum*, capace di contrapporsi allo *ius civile*⁶¹, costituisce un primo "filtro", in entrata e in uscita, per tutto ciò di cui il *Conseil*, formalmente sempre presieduto dal "padre del popolo", deve occuparsi (v. o.); un secondo "filtro" è costituito dall'esistenza di una serie di «Diete» o «Stati» a carattere locale e generale che si riuniscono e deliberano in base a norme procedurali scritte, ove gli interlocutori politici della Corona sono l'espressione di un *pays*, di una *county*, di un *Land*, di un territorio circoscritto e storicamente caratterizzato.

Certamente, in quelle ragioni storiche del *Reich* ove una sola Corona non è in grado d'assurgere a massimo centro di gravità del potere politico, gli *Stati* diventano gli interlocutori

57 Onde il legislatore rivoluzionario s'adopererà per far saltare dalle fondamenta i legami suddetti (E. LE ROY LADURIE, *Lo Stato del re*, cit., pp. 21 segg.; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, vol. II, cit., pp. 448 segg.).

58 N. ELIAS, *Die höfische Gesellschaft*, Darmstadt und Neuwied 1975, trad. it., *La società di Corte*, Bologna 1980, p. 32.

59 J. DE LA BRUYÈRE, *Les Caractères ou Les Mœurs de ce Siècle*, Paris 1688, trad. it., *I caratteri*, Torino 1988.

60 N. ELIAS, *La società*, cit., p. 45.

61 F. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, cit., pp. 108 seg.

esclusivi di qualsiasi signore territoriale, ponendosi *innanzi* a lui, onde «difendere», «patrocinare», gli interessi degli amministrati ma anche laddove questo principio non viene ossequiato come nella Francia dei Borboni (dal 1614 al 1788, la monarchia non convoca gli *États Généraux*, non li interpella su nulla, a partire dalla delicatissima questione delle imposte), a partire dalla metà del XVIII secolo, s'assiste ad un conflitto tra la Corona ed un alto interlocutore politico, d'importanza capitale, le *Cours souveraines*, scontro che si rivelerà fatale per le sorti dell'Assolutismo transalpino⁶².

Queste Diete, infatti, costituiscono sul piano costituzionale la spina dorsale di quella particolare forma di compagine politico istituzionale chiamata *l'État des États* o *l'État des Corps* o *Ständestaat*, la cui singolarità - è bene ribadirlo - riposa sul fatto che, nella storia d'Europa, «Ceti» e «Corpi» non esprimono semplicemente una differenziazione economico-sociale della popolazione, come si può riscontrare in ogni civiltà sviluppata, ma costituiscono gruppi di popolazione ognuno dei quali può invocare legittimamente un proprio *status* che possiede natura politica e giuridica al contempo.

Invero la coscienza collettiva del tempo guarda ai *pacta* che intercorrono fra questi Corpi intermedi e il signore locale come alla vera costituzione dello Stato, «nel duplice senso di ciò che fonda lo spazio politico e di ciò che garantisce i suoi membri dagli abusi di chi lo governa»⁶³.

«Il contratto», afferma perentorio il primo teorico dell'Assolutismo,

«è mutuo tra principi e sudditi e obbliga reciprocamente le due parti, né una delle due parti può venir meno ad esso a danno dell'altra e senza il suo consenso; in un caso del genere il principe non ha alcuna superiorità sui sudditi»⁶⁴.

Ma Bodin scompare nel 1596, quando Armand du Plessis, futuro Duca di Richelieu, ha appena undici anni.

1.1. La posizione del suddito-contribuente

«Per sottrarsi a una tassazione così violenta ed arbitraria ... ostenta le apparenze più miserabili, ancor quando, per caso, non è affatto povero»⁶⁵

In un contesto ove ogni suddito-contribuente non è uguale, né innanzi al giudice, né all'esattore, l'assillo di dover subire una pressione fiscale insostenibile riguarda soprattutto chi si ritrova impossibilitato ad accampare immunità e privilegi.

Su cosa può fare affidamento il tartassato per esorcizzare, anche in parte, ad una simile eventualità?

Innanzitutto, su una serie di stratagemmi più o meno ingegnosi per ingannare e frodare il Fisco: il sommo Rousseau, nelle *Confessions*, esporrà con una perizia letteraria ineguagliabile la condotta fraudolenta del *paysan contribuable*, il tartassato per autonomiesia⁶⁶.

62 Vedi: cap. IX.

63 L. MANNORI - B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., p. 18.

64 J. BODIN, *Le six livre*, I, VIII, *I sei libri*, vol. I, p. 365, il «contratto» è da distinguersi nettamente dalla «legge» poiché questa «dipende da colui che ha la sovranità; egli può obbligare tutti i sudditi e non può obbligare se stesso», tuttavia il principe non può derogare a quelle *leggi che riguardano la struttura stessa del regno e il suo assetto fondamentale*, in quanto sono connesse alla Corona e a questa inscindibilmente unite ... e qualunque cosa faccia in proposito, il successore è in pieno diritto di abolire tutto ciò che sia stato compiuto *con pregiudizio di quelle leggi su cui la stessa maestà sovrana poggia e si fonda* (ID., *Le six livre*, I, VIII, *I sei libri*, vol. I, p. 365 e p. 368), [i corsivi sono miei].

65 A. DE TOCQUEVILLE, *L'antico regime*, cit., p. 719.

66 «Après plusieurs heures de course inutile, las et mourant de soif et de faim, j'entrai chez un paysan dont la maison n'avait pas belle apparence; mais c'était la seule que je visse aux environs [...] Je priai celui-ci de me donner à dîner en payant. Il m'offrit du lait écrémé et de gros pain d'orge, en me disant que c'était tout ce qu'il avait. Je buvais ce lait avec délices et je mangeais ce pain, paille et tout; mais cela n'était pas fort restaurant pour un homme épuisé de

Seguono una serie di circostanze che possono tradursi in un sollievo transitorio ma concreto 67, giammai in un ritorno del fisco frugale del “bel tempo che fu”.

In pratica può subentrare una relativa debolezza politica del sovrano: quando si fa notare che Luigi XII di Francia ed Elisabetta I d’Inghilterra, hanno goduto fama di formidabili spilorci ed esercitato pretese singolarmente miti nei confronti dei rispettivi sudditi, occorre ricordare che il primo, in quanto semplice cugino del defunto Carlo VIII, non era mai stato Delfino di Francia né discendeva direttamente da quell’Ugo Capeto al quale, peraltro, i «Grandi» del Regno non avevano esitato a chiedergli «chi ti ha fatto re?»⁶⁸; la seconda benchè discendente legittima, era donna e, per giunta, non sposata⁶⁹ senza contare che né la “mitezza” impositiva, né la leggendaria parsimonia, non preclusero l’espansione di corruzione, debito pubblico, né resero la Corona a sostenere una politica estera di vasto respiro, spianando la strada al collasso istituzionale con gli Stuart⁷⁰.

Se si escludono le circostanze suddette, la tutela del suddito-contribuente trova fondamento nell’interesse - che si assume come reciproco - del Principe e dei «Corpi» ad accogliere il criterio dell’obbligatorietà reciproca dei *pacta*, i soli a legittimare l’esercizio della funzione pubblica da parte d’entrambi, presupposto del superamento della concezione privatistica e/o patrimoniale dello Stato.

In particolare, in un universo politico estremamente frammentato come in certe regioni dell’Impero Tedesco, nessuna assemblea di feudatari (*Lehnsherrliche*) potrebbe riconoscere al Principe qualcosa di diverso della *Landesherrlichkeit* - sommatoria dei risorse tra i quali spiccano per importanza le regalie concesse *in illo tempore* dall’Imperatore - apporto che a partire dal XVI secolo si rivela sempre più inadeguato alle subentrate necessità finanziarie.

La «*Ständeverfassung*» o «Costituzione cetuale» riconosce ai Corpi intermedi il diritto di partecipare all’amministrazione del territorio, tramite i propri rappresentanti, ma la «*Ständevertretung*» o «rappresentanza Cetuale», come s’è ricordato a proposito delle *Cortes*, non si traduce in una rappresentanza politica generale di *tutti* i cittadini, non attribuisce alcuna possibilità di esprimere la propria volontà politica alla gran massa di coloro che, viceversa, pretende di “rappresentare”.

Certo, esiste tra una «Dieta» (locale e/o imperiale) e un moderno «Parlamento» una indubbia assonanza terminologica ma, a ben vedere, la somiglianza finisce qui: i due pilastri del dominio politico, il principe da un lato e gli «Ordini» dall’altro, si arrogano congiuntamente il

fatigue. Ce paysan, qui m'examinait, jugea de la vérité de mon histoire par celle de mon appétit. Tout de suite, après m'avoir dit qu'il voyait bien que j'étais un bon jeune honnête homme qui n'était pas là pour le vendre, il ouvrit une petite trappe à côté de sa cuisine, descendit, et revint un moment après avec un bon pain bis de pur froment, un jambon très appétissant, quoique entamé, et une bouteille de vin dont l'aspect me réjouit le cœur plus que tout le reste; on joignit à cela une omelette assez épaisse, et je fis un dîner tel qu'autre qu'un piéton n'en connut jamais. Quand ce vint à payer, voilà son inquiétude et ses craintes qui le reprennent; il ne voulait point de mon argent, il le repoussait avec un trouble extraordinaire; et ce qu'il y avait de plaisant était que je ne pouvais imaginer de quoi il avait peur. Enfin, il prononça en frémissant ces mots terribles de commis et de rats de cave. Il me fit entendre qu'il cachait son vin à cause des aides, qu'il cachait son pain à cause de la taille, et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se douter qu'il ne mourût pas de faim. Tout ce qu'il me dit à ce sujet, et dont je n'avais pas la moindre idée, me fit une impression qui ne s'effacera jamais. Ce fut là le germe de cette haine inextinguible qui se développa depuis dans mon cœur contre les vexations qu'éprouve le malheureux peuple, et contre ses oppresseurs. Cet homme, quoique aisé, n'osait manger le pain qu'il avait gagné à la sueur de son front, et ne pouvait éviter sa ruine qu'en montrant la même misère qui régnait autour de lui. Je sortis de sa maison aussi indigné qu'attendri, et déplorant le sort de ces belles contrées, à qui la nature n'a prodigué ses dons que pour en faire la proie des barbares publicains» (ID., *Les Confessions*, livre 4, Paris 1968).

67 Segnale puntualmente colto da Bodin: scomparso Luigi XI, gli Stati Generali osano proporre alla reggente, Anna di Borbone, un calo drastico delle imposte dirette, a cominciare dalla *taille*. E l’ottengono (J. BODIN, *Le six livre*, VI, II, *I sei libri*, vol. III, cit., p. 407).

68 H. HAUSER - A. RENAUDET, *L’età del Rinascimento*, cit., p. 423.

69 E Calvino non mancava di esplicitare a William Cecil un assunto largamente condiviso dai sudditi di Sua Maestà: il governo delle donne «doveva essere classificato, alla stregua della schiavitù, tra le punizioni seguite alla caduta dell’uomo» (C. RUSSEL, *Alle origini*, cit., p. 229).

70 CH. WILSON, *Il cammino*, cit., cap.V; C. RUSSEL, *Alle origini*, cit., p. 244; L. STONE, *La crisi dell’aristocrazia*, cit., pp. 236 segg.

potere di esercitarlo sugli amministrati senza neppure ipotizzare di averne ricevuto mandato, per la semplice ragione che il *meliores terrae* ritengono di essere essi stessi il territorio con tutto ciò che a questo attiene e pertiene⁷¹.

Sarebbe tuttavia errato negare l'esistenza stessa di forme di tutela a favore dei meno abbienti poiché, in caso di totale abbandono degli *humiliores* alle pratiche estorsive dei singoli signorotti feudali, l'apparato produttivo lungi dall'espandersi (cura suprema ed universale di ogni signore territoriale nell'epoca del mercantilismo) avrebbe finito col crollare; molto semplicemente, questa azione di tutela non si traduce mai in una politica di perequazione dell'onere pubblico né tra i molteplici ceti cittadini, né tra questi ultimi e quelli che risiedono nel contado, né tra coloro che sono *cives* della città-Dominante rispetto a coloro che non lo sono⁷².

In assenza di un vincolo istituzionale tra rappresentanza politica, certezza del prelievo coattivo ed eguaglianza del sacrificio cagionato da quest'ultimo, laddove il prelievo e l'amministrazione del denaro pubblico si caratterizzano per una peculiare severità⁷³ le speranze del tartassato possono riposare sull'esercizio, da parte degli *Stände* del *Steuerbewilligungsrecht* o «diritto alla concessione dell'imposta».

Sulla natura e sulla portata di questo istituto la dottrina tedesca non appare concorde configurando i seguenti indirizzi: quello che ritiene questo istituto addirittura come l'antesignano dell'odierna legislazione tributaria esercitata dal Parlamento⁷⁴ e quello che lo confuta decisamente⁷⁵.

A detta del primo indirizzo: «l'elevazione del tributo che, secondo la moderna terminologia del diritto pubblico si configura come una lecita intromissione nella sfera patrimoniale del cittadino, fino a che l'Assolutismo non toccò il massimo splendore, non era consentita al signore territoriale, senza il consenso diretto degli interessati o quantomeno di una parte di coloro che erano legittimati a darlo. Sicuramente la delibera degli *Stände* non si è tradotta in un vero e proprio intervento legislativo; nondimeno l'autorizzazione all'imposta e alla regolamentazione in ambito finanziario, così come molte misure affini, dimostrano che può essere tracciata una linea di collegamento sul piano dello sviluppo storico»⁷⁶.

A mio avviso, premesso che nella fase storica in questione neppure il Parlamento britannico può dirsi un'assemblea dei rappresentanti dell'intera collettività, è erroneo e fuorviante

71 M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, Bd. I, *Reichspublizistik und policeywissenschaft*, 1600-1800, München 1998, trad. it., *Storia del diritto pubblico in Germania*, vol. I, *Pubblicistica dell'Impero e scienza di polizia*, 1600-1800, Milano 2008, p. 279; G. POGGI, *La vicenda dello Stato*, cit., pp. 81 segg.; W. REINHARD, *Geschichte der Staatsgewalt*, München 1999, trad. it., *Storia del potere politico in Europa*, Bologna 2001, cap. IX, §§ 2 e 3.

72 J. DHONDT, *Ordres ou Puissances: l'exemple des États de Flandre*, in «Annales. Economies-Sociétés-Civilisations», V (1950), n. 3, trad. it., *Ordini o potenze: l'esempio degli Stati di Fiandra*, in *Lo Stato moderno. I) Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di E. ROTELLI - P. SCHIERA, Bologna 1971, p. 262). Ancora alla metà del XVIII secolo, prospettare ad un cittadino di Milano, il medesimo trattamento fiscale riservato ad un cittadino di Cremona, benché suddito come lui di Maria Theresia d'Austria, equivale a sbalordirlo, prima ancora che irritarlo (vedi: cap.VI).

73 E. FORSTOFF, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 39 segg.; H. SCHILLING, *Corti ed alleanze*, cit., cap. II; G. A. CRAIG, *The Politics of the Prussian Army 1640-1945*, Oxford 1964, trad. it., *Il potere delle armi. Storia e politica dell'esercito prussiano 1640-1945*, Bologna 1984, cap. I.

74 «Das Steuerbewilligungsrecht der Stände und Volksvertretungen als Vorläufer der parlamentarischen Steuergesetzgebung» (J. BRINKMANN, *Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung und formeller Gesetzbegriff*, Köln 1982, p. 28).

75 Ritenendo che tutto al più si possa accettare l'avvenuto esercizio del «Steuerbewilligungsrechts» secondo la tendenza che *gli sarebbe stata propria* di dare effettività alla rappresentanza politica della comunità» (K. H. FRIAUF, *Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Parlament und Regierung*, in «Deutsche Gemeindesteuer Zeitung», Zeitschrift, Bd.I, 1968, pp. 26 segg. [il corsivo è mio]).

76 Sarebbe dunque palese «il rapporto che intercorre fra la *Steuerbewilligung* cetuale e il principio che regge la moderna amministrazione»; anzi è d'uopo «affermare senza riserve che, accanto alla battaglia per il riconoscimento del principio *nulla poena sine lege*, gioca un ruolo essenziale la battaglia per il riconoscimento del principio *nullum ventigal sine lege*. Soprattutto con l'affermazione di entrambi questi criteri, s'è fatto strada il principio fondamentale della legalità che regge i provvedimenti esecutivi dello Stato a carico dei consociati» (D. JESCH, *Gesetz und Verwaltung*, II ed., Tübingen 1968, pp. 104 segg.).

equiparare la tutela offerta al contribuente-suddito dall'esercizio dello *Steuerbewilligungsrecht*, a quella che discende dalla moderna concezione della titolarità dei diritti politici in capo al contribuente-cittadino poiché, mentre quest'ultima trova tutela in quei principi di legalità, universalità e proporzionalità dell'imposta sanciti in ogni odierna *Grundgesetz*, la prima si sostanzia in massima parte in una sistematica difesa dei privilegi fiscali goduti da una minoranza⁷⁷.

⁷⁷ E sarebbe ben strano il contrario, posto che tutti i membri di questi "Parlamenti" sono nominati, con mandato imperativo, dai reggitori del potere principesco, municipale e corporativo (H. SCHILLING, *Corti ed alleanze*, cit., p. 125).